



# Bilancio di previsione 2025

**Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RCAuto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2025**

**D.S.M 212 del 16 dicembre 2024**





**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**IL SINDACO METROPOLITANO**

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

**DECRETO N. 212 del 16/12/2024**

**OGGETTO:** Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2025.

OGGETTO: Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2025.

## IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Cristina Michetelli delegato al Bilancio e Patrimonio;

Visti:

l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

la legge 7/04/2014 n. 56 all'art. 1, commi 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

Premesso:

che le principali entrate tributarie della Città Metropolitana di Roma Capitale sono costituite dall'Ipt (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dalla Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, all'articolo 52, riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'articolo 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo 30%;

che con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 sono state approvate, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del d.lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;

l'articolo 60, del d.lgs. 446/1997, prevede che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

che l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 68 del 6 maggio 2011 stabilisce che dal 2012 il gettito d'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce "tributo proprio derivato" delle province; al comma 2 della citata disposizione è previsto che l'aliquota di imposta è pari al 12,50% e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali, inoltre si prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'art. 24 d.lgs. 68/2011 stabilisce che in attuazione dell'art. 15 della Legge 42/2009 alle Città metropolitane sono attribuiti il sistema finanziario ed il patrimonio delle Province soppresse nonché le fonti di entrata;

l'articolo 19 del decreto legislativo 504/1992 istituisce il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (Tefa) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilisce che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di competenza dei Comuni;

che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504/1992 in ordine alla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Considerato:

che con il d.l. 13 agosto 2011, convertito in l. 14 settembre 2011 n. 148, "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA;

che tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con conseguenti effetti distorsivi riconducibili al dislocamento delle formalità di registrazione sul Pubblico Registro automobilistico presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

che dette Province Autonome di Trento e Bolzano hanno registrato macroscopici incrementi di veicoli immatricolati e degli incassi relativi all'IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti;

che l'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del DL 174/2012 convertito con L. 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo con la previsione che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza;

Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 371 del 06/08/1998, modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 5 del 05/02/1999, n. 17 del 16/04/1999, n. 64 del 30/03/2000 e n. 172 del 18/03/2002, con la quale la Provincia di Roma ha istituito, a far data dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico ed approvato il relativo Regolamento;

le successive modifiche ed integrazioni approvate con le deliberazioni consiliari n. 5 del 05/02/1999, n. 17 del 16/04/1999, n. 64 del 30/03/2000 e n. 172 del 18/03/2002;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 18/02/2005, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento I.P.T. della Provincia di Roma ed abrogato il Regolamento precedentemente in vigore;

le successive modifiche ed integrazioni approvate con le deliberazioni consiliari n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009 e la successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 17/12/2014;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 92/8 del 21/02/2005 con la quale sono state aumentate del 20% le tariffe base dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al P.R.A. ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del Decreto legislativo n. 446/97;

la citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 92/8 con la quale è stato previsto di non applicare l'aumento di cui sopra alle seguenti formalità:

- formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente);
- formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 35/9 del 7/03/2012 con la quale si è provveduto ad aumentare la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico nella misura di 10 punti percentuali variandola dal 20% al 30% delle tariffe di cui al D.M. 435/98 confermando le agevolazioni precedentemente disciplinate con deliberazione della Giunta Provinciale 92/8 del 21/02/2005;

Visto che:

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 15/06/2016 è stato approvato il Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione che ha disciplinato nuove esenzioni ed agevolazioni;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan numero 71/23 ha approvato le modifiche alla deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47/16, riguardanti alcune fattispecie di esenzioni e riduzioni disciplinate nell'art. 6;

Preso atto che sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, anche le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;

Richiamate inoltre:

con riferimento alla imposta sulle Assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCAuto), la deliberazione n. 2 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Roma con la quale è stata aumentata l'aliquota dell'imposta - al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18/02/1992, n. 172 - nella misura di 3,5 punti percentuali, con misura definitiva di imposta pari al 16%;

la deliberazione n. 347 del 17/12/2014 del Commissario Straordinario la quale ha disposto la riduzione al 9% dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RC Auto) - al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31.12.1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992 - per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;

Atteso che sono state verificate l'efficacia e la validità delle manovre fiscali adottate con le deliberazioni sopra riportate;

Rilevata la necessità di garantire, mediante la facoltà di agevolazione, la presenza e lo sviluppo sul territorio della Città Metropolitana delle imprese esercenti le attività di cui ai punti precedenti;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 sancisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Dato atto che la Città metropolitana di Roma Capitale ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2025 le misure e le aliquote dei tributi provinciali in vigore nell'esercizio 2024;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Entrate - Finanza e gestione del debito" dell'U.C. "Ragioneria Generale", Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente atto:

1) di confermare per l'annualità 2025:

- a. **la maggiorazione del trenta per cento (30%), sulla tariffa base dell'Imposta Provinciale di Trascrizione** (I.P.T. sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al pubblico registro automobilistico), determinata dal D.M. n. 435 del 27/11/1998 e dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dall'art. 1, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, coerentemente a quanto deliberato con atto della Giunta Provinciale n. 35/9 del 7/3/2012;
- b. l'aliquota nella misura del **sedici per cento (16%) dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del D.L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18/02/1992, n. 172 (imposta RC Auto), con incremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base;
- c. l'aliquota nella misura del **nove per cento (9%) dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 31/12/1991, n. 419, convertito con modificazioni nella Legge 18/02/1992, n. 172, per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing (imposta RC Auto), con decremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base;
- d. l'aliquota nella misura del **cinque per cento (5%) del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)** di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, come da deliberazione di Giunta Provinciale n. 1454/57 del 29/11/1995.

2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

3) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI